



L'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR per la trasformazione digitale

Introduzione
Gianpiero Zaffi Borgetti, IFEL Fondazione ANCI

Roma, 27 Settembre 2022

LUMP SUM





Gli Avvisi Dtd non prevedono finanziamenti a rimborso

- l'importo del contributo è riconosciuto al conseguimento del risultato atteso
- non vi è rimborso dei costi eleggibili

Si sposta il focus dagli INPUT (i costi sostenuti) agli OUTPUT (verifica dei risultati attesi)

- non occorrono giustificazioni dei costi sostenuti
- i controlli vertono sulle modalità di svolgimento delle attività e sugli obblighi di natura non finanziaria

Misura 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA SETTEMBRE 2022





✓Risorse: 80 milioni

✓Attuatori: i Comuni

✓ Pubblicazione: 12 Settembre 2022

✓Scadenza: 25 Novembre 2022

Per ciascun servizio, una transazione con esito positivo nel termine massimo di 14 mesi dalla data di notifica del decreto di finanziamento (6 mesi per la contrattualizzazione del fornitore + 8 mesi per la migrazione e attivazione del servizio)

Il Comune chiede l'erogazione:

- dichiara completamento attività e rispetto obblighi
- allega il certificato di regolare esecuzione del RUP

- ...

Il Dipartimento:

- verifica ragg.to obiettivi
- assevera la conformità tecnica ed eroga il contributo

Misura 1.4.5 ADOZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE SETTEMBRE 2022





✓Risorse: 80 milioni

✓Attuatori: i Comuni

✓ Pubblicazione: 12 Settembre 2022✓ Scadenza: 11 Novembre 2022

Integrazione sistemi locali alla PND; attivazione di due servizi di cui uno di tipo «Notifiche violazione CdS» entro 9 mesi dalla data di notifica del decreto di finanziamento (3 mesi per la contrattualizzazione del fornitore + 6 mesi per l'integrazione dei sistemi e l'attivazione dei due servizi)

Il Comune chiede l'erogazione:

- dichiara completamento attività e rispetto obblighi
- allega il certificato di regolare esecuzione del RUP

- ...

Il Dipartimento:

- verifica ragg.to obiettivi
- assevera la conformità tecnica ed eroga il contributo
- ...





Grazie!

gianpiero.zaffiborgetti@fondazioneifel.it



La attuazione degli interventi finanziati dal PNRR per la trasformazione digitale

Avv. Samantha Battiston 27 settembre 2022





- Gli avvisi del Dipartimento per la trasformazione digitale nel contesto del PNRR
- Cosa si intende per contratti ICT
- L'evoluzione normativa dal Codice dell'amministrazione digitale al PNRR
- Le procedure di scelta del contraente: sotto soglia e sopra sogli nell'ottica della accelerazione e del perseguimento degli obiettivi del PNRR (D.L. n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021)
- Il regime degli appalti PNRR e competenze dei Comuni non capoluogo



Gli avvisi del Dipartimento per la trasformazione digitale nel contesto del PNRR



Gli avvisi per la digitalizzazione della PA

Gli avvisi aventi ad oggetto la richiesta di assegnazione dei Fondi del PNRR relativamente alla Missione 1 sono stati ideati dal Ministero dell'innovazione e per la transizione digitale in modo da consentire ai Comuni interessati di poter accedere ai finanziamenti e raggiungere così gli obiettivi di piena digitalizzazione «in modo «semplificato» attraverso la messa a disposizione di un sito dedicato alla visione degli avvisi ed alla presentazione delle domande relative.

Tale iniziativa (https://padigitale2026.gov.it) vede la collaborazione tra il Ministero e il Dipartimento per la trasformazione digitale, Agid, PagoPa S.p.A, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Consip.

Gli avvisi hanno la medesima struttura e articolazione risultando così di facile comprensione e accessibilità.





Lump Sum

Caratteristica degli avvisi di cui si tratta è quella di prevedere l'erogazione dei Fondi legate al perseguimento degli obiettivi e non in base alle spese effettuate e ciò in perfetta coerenza con i principi del Next Generation EU e del nostro PNRR.

Si legge all'art. 1 di ogni avviso che:

«L'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 5 è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum). Il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 del presente Avviso».





Fondamentale: saper progettare

Gli avvisi richiedono una progettazione già in essere.

L'amministrazione deve aver già individuato gli interventi e aver progettato il come intende perseguire i suoi obiettivi di digitalizzazione (o indicare cosa ha già messo in atto avendo gli stessi avisi anche un carattere retroattivo finanziando progetti già in essere).

Dunque come per ogni assegnazione di Fondi PNRR la pianificazione e l'ideazione è fondamentale. RTD ha un ruolo importante.

Ad esempio per l'avviso Cloud il soggetto dovrà chiarire i servizi che saranno oggetto di migrazione e le modalità di migrazione (Lift&Shift o Repurchase, Refactoring, Replatform).

Nel caso del Bando pagoPA l'Amministrazione dovrà indicare specificatamente i servizi che intende portare su pagoPA. Attenzione: ci dovrà essere piena rispondenza tra quanto indicato in sede di avviso e di conseguente partecipazione e quanto verrà attuato dall'Ente al fine di ottenere la erogazione.

6

Il cronoprogramma

Ogni avviso prevede:

- Un termine per la candidatura
- Un **periodo per la selezione del fornitore** che decorre dopo l'atto di ammissione al finanziamento
- Un **periodo per la esecuzione** che decorre dall'assegnazione al fornitore.





Il Soggetto Attuatore (riferimento all'art. 9 del d.L. n. 77 del 2021) è obbligato a:

- a) assicurare il <u>rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;</u>
- b) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di <u>sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario</u> (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241; (ATTENZIONE DOPPIO FINANZIAMENTO SOLO CON RIFERIMENTO AI FONDI PUBBLICI!!)





- c) Se previsto in relazione alla specifica tipologia di avviso rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR
- d) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), ove previsto, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- e) rispettare il **principio di parità di genere** in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- f) adottare proprie **procedure interne**, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile;





- g) dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
- h) rispettare l'obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- i) assicurare l'osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente;
- j) assicurare l'individuazione del fornitore, secondo i tempi indicati a far data dalla notifica del decreto di finanziamento fornendo le informazioni richieste nella apposita sezione della "Piattaforma";





- k) trasmettere tempestivamente, mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma, e comunque entro i termini massimi indicati la data di stipula del contratto con il fornitore nonché il nominativo CF/P.IVA dello stesso e tutte le informazioni che saranno richieste in merito al fornitore stesso, compreso il rispetto del principio del DNSH applicando le linee guida fornite.
- 1) Individuare <u>eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera</u> <u>considerevole sulla tempistica attuativa</u>, relazionando al Dipartimento sugli stessi;
- m) garantire il rispetto delle disposizioni delle norme in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
- n) <u>alimentare la Piattaforma</u> al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio centrale per il PNRR;



- o) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS), dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della Misura e assicurarne l'inserimento nella Piattaforma. (ATTENZIONE REGIS VIENE ALIMENTATO DALLA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 NON DAI SINGOLI COMUNI).
- p) garantire la **conservazione della documentazione progettuale** per assicurare la completa **tracciabilità delle operazioni** nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Dipartimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);





- q) facilitare le <u>verifiche</u> del Dipartimento, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il rimborso da parte del Dipartimento;
- r) <u>contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura 1,</u> e fornire, su richiesta del Dipartimento, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone;
- s) completare l'intervento entro i termini;
- t) inoltrare la domanda di erogazione del finanziamento al Dipartimento allegando la documentazione che illustra i risultati raggiunti, attestando il contributo al perseguimento dei target associati alla Misura;





u) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Dipartimento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.





Il monitoraggio e la rendicontazione

Il Soggetto Attuatore <u>fornisce i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario ed al contributo al perseguimento di target e milestone associati all'intervento utilizzando la Piattaforma, che consentirà al Dipartimento l'alimentazione del Sistema informativo unitario per il PNRR (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del PNRR.</u>

Gli avvisi esplicitano in modo chiaro i documenti che devono essere presentati per la corretta rendicontazione.

Importante è considerare che per il conseguimento dei finanziamenti occorre produrre la documentazione richiesta (tra cui ad esempio il contratto con il fornitore prescelto) ma non fatture e spese sostenute.





Pubblicità e comunicazione

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea. 3. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR ed a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione responsabile per tutta la durata del progetto.





Revoca finanziamento

Sono motivi di revoca del finanziamento:

- a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a finanziamento, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021;
- b) il mancato rispetto delle disposizioni specifiche dei singoli avvisi e le violazioni degli obblighi ivi stabiliti.

Il decreto di revoca e/o di decadenza costituiscono in capo al Dipartimento il diritto ad esigere l'immediato recupero del finanziamento eventualmente già erogato.







Cosa si intende per contratti ICT



I CONTRATTI ICT

I CONTRATTI DI INFORMATICA E AD OGGETTO INFORMATICO:

Sono i contratti aventi ad oggetto ICT ovvero aventi ad oggetto hardware, software e servizi nformatici.

Si assiste ad un «abbandono» dell'oggetto hardware in quanto hanno normalmente ad oggetto postazioni di lavoro e data center (CED delle Pubbliche amministrazioni) a causa della attività di creazione e migrazione al CLOUD

Scelta del legislatore è infatti favorire la migrazione al CLOUD in quanto i Data center non sono reputati sicuri e sono certamente onerosi da mantenere in capo alle singole pubbliche amministrazioni.





STRATEGIA CLOUD ITALIA PA dal 2019

Il legislatore ha favorito (anzi imposto con il principio Cloud first) il sistema cloud ma intendendo un cloud qualificato ovvero affidabile ovvero prestato da soggetti ritenuti affidabili.

Servizi qualificati e pubblicati sul marketplace cloud

CLOUD significa innanzitutto utilizzo del Data center di qualcun altro. Dal punto di vista infrastrutturale si distinguono le seguenti soluzioni «garantite» su cui far «girare» i servizi Cloud ovvero:

Cloud Service Provider è il soggetto necessariamente controllato (ora AGID dal 18 gennaio 2023 il controllo sarà esercitato dall'agenzia per la Cybersicurezza nazionale).

SPN o Sistema pubblico di connettività rappresentata dalle gare Consip che controlla la affidabilità e qualifica del fornitore.

PSN o Polo strategico nazionale (avviata ma ancora non avviato con PPP per la realizzazione di almeno 4 data center dislocati su 4 regioni realizzata dopo apposita procedura di gara). Il psn non è pensato come Data Center per tutti gli enti.

I CONTRATTI ICT

Gli avvisi PNRR hanno ad oggetto Software e servizi ICT perché è necessario acquisire programmi per la gestione dei dati e numerosi applicativi per la gestione dei servizi on line (IO, Sito web, Protocollazione, App per utenti dei servizi comunali).

I servizi ICT sono fondamentali per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

Tra i vari servizi oltre a quelli noti di CLOUD e OUTSOURCING si annoverano quelli più nuovi legati alla CYBERSECURITY.

Gli acquisti della Pubblica amministrazione danno luogo inoltre a nuovi contratti aventi ad oggetto licenza d'uso, assistenza e manutenzione del Software.

Gli acquisti ICT hanno delle peculiarietà e criticità del tutto nuovi (si pensi alla problematica di GOOGLE ANALYTICS che apre le problematiche dei Sociali media che non danno la percezione di esser di fronte ad un servizio oggetto di contrattualizzazione in quanto non c'è un affidamento).





I SERVIZI ICT (alcuni esempi)







SOFTWARE

ART. 68 CAD

Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.





RIUSO

ART. 69 COMMA 1 CAD

Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

IL RIUSO E' POSSIBILE E LEGITTIMO GRAZIE AL PRINCIPIO DELLA TITOLARITA' O PROPRIETA' PUBBLICA

Il riuso consiste nell'insieme delle attività svolte per poter utilizzare un programma in un contesto diverso da quello per il quale è stato originariamente realizzato, per poter soddisfare esigenze simili a quelle per il quale è stato sviluppato.

Il prodotto originario può essere trasformato o arricchito con ulteriori funzionalità e caratteristiche tecniche che conferiscono un «valore aggiunto».



TITOLARITA' DEL SOFTWARE

ART. 69 COMMA 2 CAD

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

La Pubblica Amministrazione è titolare del sofware quando ha commissionato il suo sviluppo attraverso una gara di appalto o affidamento diretto e il contratto prevede l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell'opera. Si ha titolarità anche quando viene sviluppato all'interno dell'amministrazione.





ACQUISTO DEL SOFTWARE

ART. 68 COMMA 1 BIS CAD

Le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano **una valutazione** comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) **costo** complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.





ACQUISTO DEL SOFTWARE


ART. 68 COMMA 2 BIS CAD

Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.





CRITICITA' DEI CONTRATTI ICT



Squilibrio di CONTRATTUALE tra fornitore e cliente







L'evoluzione normativa dal Codice dell'amministrazione digitale al PNRR



LE FONTI NORMATIVE

Diritto comunitario

Codice dei contratti pubblici e normativa extra-codicem

Provvedimenti attuativi

Normativa regionale

Regolamenti interni (ruolo del responsabile della transizione digitale, criteri per applicazione della rotazione negli affidamenti sottosoglia..)

Lex specialis





LA DISCIPLINA ICT

Codice dell'amministrazione digitale

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79 del 2022

- Capo I Principi generali (art. 1 19)
- Capo II Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi (art. 20 39)
- Capo III Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici (art. 40 44 bis)
- Capo IV Trasmissione informatica dei documenti (art. 45 49)
- Capo V Dati delle pubbliche amministrazioni, identità digitali, istanze e servizi on-line (art. 50 66)
- Capo VI Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni (art. 67 70)
- Capo VII Regole tecniche (art. 71)
- Capo VIII Sistema pubblico di connettività (art. 72 87)
- Capo IX Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (art. 88 92)





I DIRITTI DIGITALI REGOLATI DAL CAD

Diritto all'uso delle tecnologie

Partecipazione al procedimento amministrativo

Accessibilità

Istanze telematiche

Domicilio digitale e comunicazioni elettroniche

Identità digitale

Pagamenti informatici

Servizi on line e siti web Wi-fi negli uffici pubblici

Alfabetizzazione informatica





LA DISCIPLINA ICT

IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA AGID – STRATEGIA NAZIONALE

Definisce gli STEP di attuazione degli obblighi disciplinati dalla normativa (CAD) e impone scadenze importanti per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica amministrazione (esempio termine per la migrazione al CLOUD)

IL PIANO TRIENNALE DEI SINGOLI ENTI

Importante è anche il piano all'interno dei singoli Enti che deve essere strettamente legato alla pianificazione degli acquisti ICT nell'ambito della singola amministrazione

IMPORTANTE E'ANCHE INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA DEI CONTRATTI CHE SERVONO E STABILE IL BUDGET DI SPESA

Da adottare in coerenza con quello nazionale di AGID (settembre) e quindi da approvare a giugno.

33

Piano Triennale per l'informatica nella PA 2021-2023

Il Piano aggiornato mira alla attuazione del PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale prevista dall'art.18 *bis* del CAD in applicazione delle statuizioni del D.L n. 77 del 2021 sul potere di vigilanza da parte di AGID.

Il nuovo Piano Triennale per l'informatica prevede:

- obiettivi e risultati connessi all'attuazione del PNRR al quale il Piano triennale si collega attraverso specifici progetti come il Single Digital Gateway (SDG) e la Piattaforma Nazionale Dati (PDND).
- Adozione di un nuovo modello di vigilanza attiva e collaborativa coerente con il nuovo mandato istituzionale dell'Agenzia in materia di accertamento delle violazioni e sanzionatorio in riferimento agli obblighi di transizione digitale.





IL CODICE DI CONDOTTA TECNOLOGICA

(Non ancora adottato ma fondamentale per gli acquisti informatici accanto al Cad e al Piano triennale per l'informatica)

Art. 13 bis comma 1 CAD introdotto dal D.L. n. 76 del 2020 (Decreto Semplificazioni)

Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.





IL CODICE DI CONDOTTA TECNOLOGICA

Art. 13 bis comma 2 CAD

Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

PRINCIPI UNIFORMI E STANDARDIZZATI PER SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI E PROGETTI – STRUMENTO DA USARE IN FUTURO PER GLI ACQUISTI E QUINDI PER LA GESTIONE DELLE GARE IN MATERIA ICT





Il «codice» dei contratti e la sua evoluzione

Decreto Legislativo 18 APRILE 2016 n. 50 (G.U.R.I. 19 APRILE 2016 n. 91)

Decreto "Correttivo" 19 APRILE 2017 n. 56 (G.U.R.I. 05 MAGGIO 2017 n. 103)

Decreto "Sblocca Cantieri" 18 APRILE 2019 n. 32 (G.U.R.I. 18 APRILE 2019 n. 92) convertito con modificazioni in Legge 14 GIUGNO 2019 n. 55 (G.U.R I. 17 GIUGNO 2019 n. 140)

Decreto "Semplificazioni" 16 LUGLIO 2020 n. 76 (G.U.R.I. 16 LUGLIO 2020 n. 178) convertito con modificazioni in Legge 11 SETTEMBRE 2020 n. 120 (G.U.R I. 14 SETTEMBRE 2020 n. 228)

Decreto "Semplificazioni PNRR" 31 MAGGIO 2021 n. 77 (G.U.R.I. 31 MAGGIO 2021 n. 129) convertito con modificazioni in Legge 29 MAGGIO 2021 n. 108 (G.U.R.I. 30 LUGLIO 2021 n. 181)

Decreto "Infrastrutture" 10 SETTEMBRE 2021 n. 121 (G.U.R.I. 10 SETTEMBRE 2021 n. 217) convertito con modificazioni in Legge 09 NOVEMBRE 2021 n. 156 (G.U.R.I. 09 NOVEMBRE 2021 n. 267)





Il «codice» dei contratti e la sua evoluzione

Decreto Legge 27 GENNAIO 2022 n. 4 (G.U.R.I. 27 GENNAIO 2022 n. 21) convertito con modificazioni in Legge 28 MARZO 2022 n. 25

Decreto Legge 30 APRILE 2022 n. 36 (G.U.R.I. 30 APRILE 2022 n. 100) convertito con modificazioni in Legge 29 GIUGNO 2022 n. 79

Decreto Legge 17 MAGGIO 2022 n. 50 (G.U.R.I 17 MAGGIO 2022 n. 114) convertito con modificazioni in Legge 15 LUGLIO 2022 n. 91

Decreto Legge 21 GIUGNO 2022 n. 73 (G.U.R.I. 21 GIUGNO 2022 n. 143)





I provvedimenti attuativi

Bandi - tipo (art. 71 del D.Lgs. n. 50 del 2016)

Linee guida ANAC (art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016 – in particolare Linee Guida n. 8 sulla procedura competitiva senza pubblicazione del bando di gara in caso di infungibilità).

Decreti MIT





I principi generali

PUBBLICITA'
ECONOMICITA'
EFFICACIA
TEMPESTIVITA'
CORRETTEZZA
LIBERA CONCORRENZA
NON DISCRIMINAZIONE
TRASPARENZA
PROPORZIONALITA'

A cui si aggiungono il principio di SOSTENIBILITA' (art. 34 del D.Lgs. n. 50 del 2016) e di FAVOR verso le piccole medie imprese e di ROTAZIONE (Art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016).





IL PNRR

Il PNRR è lo strumento che consente di accedere ai contributi finanziari stanziati nell'ambito del Next Generation EU e avvia una complessa procedura finalizzata all'erogazione progressiva delle risorse finanziarie.

Tali risorse infatti vengono erogate solo in base alla concreta ed efficiente realizzazione degli obiettivi del PNRR e alla effettiva realizzazione degli investimenti previsti per i progetti.

I fondi del PNRR vengono erogati dalla Commissione europea in rate semestrali.

Dunque per semestre ci sono obiettivi e traguardi da raggiungere, propedeutici all'ottenimento dei fondi nel semestre successivo.

Qualora non fosse conseguito un numero «consistente» di traguardi e obiettivi posti dal PNRR in determinato semestre sarebbero sospese le erogazioni volte a realizzare gli interventi del semestre successivo con evidenti e gravi ripercussioni sulla ripresa economica futura.



IL PNRR

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:

- digitalizzazione e innovazione
- transizione ecologica
- inclusione sociale.

Si articola in sedici "Componenti" raggruppate in sei "Missioni

Le componenti si distinguono in:

- Investimenti
- Riforme

Per ciascun investimento/riforma sono specificati traguardi (milestones) e obiettivi (targets), al cui conseguimento è legata ogni ulteriore assegnazione di fondi, con i relativi indicatori qualitativi (per i traguardi) e quantitativi (per gli obiettivi).





LA STRUTTURA DEL PNRR

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Promuovere e sostenere la trasformazione digitale del Paese e l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l'Italia: turismo e cultura

Rivoluzione verde e transizione ecologica. Migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva

Infrastrutture per la mobilità.
Sviluppo razionale di una
infrastruttura di trasporto moderna
sostenibile ed estesa a tutte le aree del
Paese

Istruzione, formazione, ricerca e cultura. Rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali, la ricerca e il trasferimento tecnologico

Equità sociale, di genere e territoriale. Favorire la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, e rafforzare le politiche attive del lavoro; favorire l'inclusione sociale

Salute. Rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità





IL PNRR

Il PNRR consente di accelerare il processo di infrastrutturazione digitale e in sostanza di completare un percorso già delineato dal Codice dell'amministrazione digitale sulla consapevolezza dell'estremo ritardo della Amministrazione pubblica in tale materia.

Il garante della conformità normativa di ciò che viene acquistato nell'ambito del ICT è il Responsabile della transizione digitale





MISSIONE 1 (DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA) DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

Creazione o implementazione della infrastruttura digitale, tramite migrazione al cloud delle amministrazioni;

- interoperabilità tra enti pubblici;
- rafforzamento delle difese di cybersecurity.

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE

- Investimenti in tecnologie 4.0 e innovazione aziendale
- Trasformazione e internazionalizzazione delle PMI
- Reti a banda ultra larga su tutto il territorio nazionale

RILANCIO DELLA CULTURA E DEL TURISMO

- Miglioramento dei servizi e del marketing turistico
- Potenziamento della capacità attrattiva, della sicurezza e dell'accessibilità (anche digitale)





COMPONENTE 1 12 INVESTIMENTI PER MODERNIZZAZIONE DELLA PA

- Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud
- Competenze digitali di base
- Competenze e capacità amministrativa
- Cybersecurity
- Dati e interoperabilità
- Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali
- Infrastrutture digitali
- Investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare la disparità dei tribunali
- Portale unico del reclutamento
- Rafforzamento dell'ufficio del processo per la giustizia amministrativa
- Servizi digitali e cittadinanza digitale
- Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance

Sono obiettivi perseguiti da anni ed inseriti nel PNRR unicamente per accelerare il loro raggiungimento





IL D.L N. 77 DEL 2021

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), approvato definitivamente il 28 luglio 2021 e convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021 - Suppl. ordinario n. 26) è interamente dedicato, come indica il suo titolo, alla "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

L'art. 1 comma primo, indica le finalità del D.L. n. 77 del 2021 ovvero semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR) di cui al Reg. (UE) 2021/241, del "Piano nazionale per gli investimenti complementari" di cui al D.L. n. 59 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del "Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030" di cui al Reg. (UE) 2018/1999.





RATIO DEL D.L N. 77 DEL 2021

ART. 1 (Principi, finalita' e definizioni)

- 1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari** di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030** di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
- 2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume **preminente valore** l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.





Norme per tutti i contratti:

Art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto

Art. 51 Modifiche al Decreto "Semplificazioni"

Art. 52 Modifiche al Decreto "Sblocca-Cantieri" e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

Art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici





Norme SPECIFICHE per i contratti PNRR E PNC:

Art. 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC

Art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

Art. 56 Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della Salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza





Formazione IFEL per i Comuni



Le procedure di scelta del contraente: sotto soglia e sopra soglia nell'ottica della accelerazione e del perseguimento degli obiettivi del PNRR (D.L. n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021)



l contratti sotto soglia (a prescindere dall'oggetto)

Art. 1 D.L. n. 76 del 2020 modificato dal D.L. 77 del 2021 che ha aumentato le soglie E PROROGATO TALI PROCEDURE AL 30 GIUGNO 2023.

Rif. Art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio

di rotazione.



I contratti sotto soglia (a prescindere dall'oggetto)

Art. 1 D.L. n. 76 del 2020 modificato dal D.L. n. 77 del 2021

b) procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di <u>almeno quindici operatori</u> per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

IL RICHIAMO ALLA PROCEDURA DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E' ATECNICA



I contratti sotto soglia (a prescindere dall'oggetto)

Il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24/09/2020 ha espressamente chiarito che "Non si tratta di una disciplina facoltativa le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 30 giugno 2023, quelle contenute all'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione".





Termine per le procedure sotto soglia (a prescindere

dall'oggetto)

Art. 1 D.L. n. 76 del 2020

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (AFFIDAMENTO DIRETTO), aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) (PROCEDURA NEGOZIATA).

IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE O LA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO NONCHE' IL TARDIVO AVVIO DELL'ESECUZIONE

- possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale,
- qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

ATTENZIONE: ANCHE SE VIENE SCELTA UNA PROCEDURA PIU' COMPLESSA I TERMINI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE RISPETTATI

Le pubblicazioni sotto soglia

Art. 1 D.L. n. 76 del 2020

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Ci si riferisce non tanto all'invito a manifestare interesse ma ad un avviso semplificato

L'avviso sui **risultati della procedura di affidamento**, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) **non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000**, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.





Garanzie sottosoglia

Art. 1 D.L. n. 76 del 2020

Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.





PRINCIPIO DI ROTAZIONE fondamentale per gli acquisti ICT

Rotazione indicata dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 Linee guida n. 4 dell'ANAC

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette alla stipula di un contratto nei confronti del soggetto uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato oppure qualora la stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.





DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Linee guida n. 4 dell'ANAC

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.



Contratti sopra soglia comunitaria

Art. 2 D.L. n. 76 del 2020

Art. 59 del D.Lgs. n. 50 del 2016

Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i **termini ridotti** di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) ((, del presente decreto)).

RICORDIAMO LE SOGLIE DAL 1 GENNAIO 2022: 215.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE E PROGETTAZIONE 5.382.000,00 EURO APPALTI DI LAVORI E CONCESSIONI





Termine per le procedure sopra soglia (a prescindere

dall'oggetto)

Art. 2 D.L. n. 76 del 2020

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi

IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE O LA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO NONCHE' IL TARDIVO AVVIO DELL'ESECUZIONE

- possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale,
- qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.





Le pubblicazioni sopra soglia

Art. 2 D.L. n. 76 del 2020

Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati ((nei rispettivi siti internet istituzionali)), nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione





Formazione IFEL per i Comuni



Il regime degli appalti PNRR e le competenze dei Comuni non capoluogo



Il quadro di riferimento per le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori conseguente agli elementi normativi introdotti dal D.L. n. 77 del 2021 convertito in L. n. 108 del 2021 determina una triplice linea funzionale per la gestione delle procedure di affidamento, nella quale si innestano:

- a) i moduli generali definiti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- b) i moduli derogatori regolati dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in L. n. 120 del 2020 (e aggiornati dal D.L. n. 77 del 2021), con proiezione di utilizzo sino al 30 giugno 2023;
- c) I moduli di alcune procedure (ad es. l'appalto integrato avviato sulla base del progetto di fattibilità) e le regole speciali introdotte dal D.L. n. 77 del 2021 convertito in L. n. 108 del 2021 solo per gli appalti comportanti l'utilizzo di risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue, anche in tal caso e fino al 30 giugno 2023.





Evidenziare..

Le Stazioni appaltanti devono evidenziare negli atti di gara che la procedura comporta l'utilizzo di risorse derivanti dal PNRR, dal PNC o da Fondi Ue (es. fondi strutturali).

Per gli appalti finanziati con risorse proprie, le Stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni derogatorie già previste dal D.L. n. 76 del 2020 come modificate dal D.L. n. 77 del 2021.

Importante è dare evidenza del fatto che si stanno usando procedure derogatorie.





Semplificazioni e accelerazioni in materia di contratti PNRR

E' prevista l'estensione dell'utilizzo **dell'appalto integrato** (ovvero affidamento di progettazione e esecuzione lavori) ponendo a base di gara il progetto di fattibilità (art. 48).

Devono essere previsti criteri premiali in caso di utilizzo di strumenti di modellazione elettronica nella progettazione (BIM).

In caso di mancata stipulazione dell'appalto entro i termini previsti (art. 32 comma 8 del d.Lgs. n. 50 del 2016) l'amministrazione interviene in modo sostitutivo

Possono essere previste clausole premiali per la ultimazione degli appalti prima dei termini indicati in gara.

Negli appalti per il PNRR le penalità per i ritardi nell'esecuzione sono elevate nella misura minima (0,6 per mille)





Pari opportunità generazionali e di genere (art. 47 D.L. n. 77 del 2021)

Decreto del 07 DICEMBRE 2021 (pubblicato in GU del 30.12.2021) della Presidenza Consiglio dei Ministri - Linee-guida per l'applicazione della norma.

Le aziende con **oltre 50 dipendenti**, sono tenute a produrre ogni due anni il rapporto sulla situazione del personale, e devono allegare all'offerta copia di tale rapporto.

Le aziende con più di 15 dipendenti e fino a 50 devono produrre entro 6 mesi dalla conclusione del contrato una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

Le Stazioni appaltanti inseriscono nei disciplinari di gara clausole relative ai requisiti o ai criteri finalizzate a sostenere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'inserimento lavorativo di giovani sotto i 36 anni, con obbligo di assunzione di una quota di almeno il 30% di tali giovani e donne.

Inoltre devono essere inserite nei contratti delle penali per il mancato rispetto della quota di assunzioni riservata all'occupazione giovanile e femminile. Le SA possono derogare alla quota solo per peculiarità dell'appalto (motivazione espressa).





Esempi applicativi: requisiti di idoneità

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) attestante quanto richiesto sopra.
- b) Requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC. Ai sensi dell'art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021, i seguenti requisiti:

(requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali):

b1.1) Rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti. Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 47, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

68

Esempi applicativi: requisiti di idoneità

b1.2) Relazione di genere sulla situazione maschile e femminile per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti. Ai sensi del comma 3,del sopra richiamato art. 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L.77/2021, così come stabilite nello Schema di Convenzione, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.





Esempi applicativi: requisiti di idoneità

b2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità.

- □ Ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, così come stabilite nello Schema di Convenzione.
- □ Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione in DGUE che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
- b3) Rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Esempi applicativi: requisiti di capacità economico finanziaria

Fatturato specifico medio annuo

Tale requisito è richiesto per selezionare esclusivamente imprese dotate di comprovata capacità nel settore ICT. In tal modo potrà essere assicurata l'osservanza delle obbligazioni contrattuali da parte di soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette prestazioni. Si precisa che il valore di fatturato richiesto è pari al 10% del valore del massimale di ciascun lotto, per favorire comunque la più ampia partecipazione.





Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara art. 63 del D.lgs. n. 50 del 2016 (art. 48 D.L. n. 77 del 2021)

Le Stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata (con confronto competitivo) in tutti i casi nei quali, per ragioni d'urgenza, le procedure ordinare con i termini ordinari o abbreviati possano compromettere la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Il ricorso a tale procedura deve essere ben motivato.

Riferimento art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016.

PNRR, le Stazioni appaltanti possono fare ricorso alla procedura negoziata con confronto competitivo regolata dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per appalti di valore superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.Lgs. n. 50 del 2016, anche per far fronte alla rapida obsolescenza delle soluzioni informatiche. La motivazione connessa alla norma deve risultare nella determinazione a contrarre.

Tale possibilità è consentita per tutte le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2026.





I contratti ICT nel D.L. n. 77 del 2021

Art. 53 D.L. n. 77 del 2021

Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

RICORDIAMO I PRESUPPOSTI DELL'ART. 48 COMMA 3 DEL D.L. 77 DEL 2021 OVVERO LA NECESSITA' DI ASSICURARE IL TEMPESTIVO PERSEGUIMENTO DEGLIO BIRITATI DEL PNRR – URGENZA motivata.

I contratti ICT nel D.L. n. 77 del 2021

Art. 53 comma 2 D.L. n. 77 del 2021

Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

Richiamo alla procedura del D.L. 76 del 2020 quindi con accelerazione e esecuzione in via anticipata. Si potrà procedere alla stipula e quindi all'avvio del contratto previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti. Per le verifiche antimafia si applica quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 76 del 2020 prorogato fino al 30 giugno 2023.

ATTENZIONE: IL PERIODO DI STAND STILL VA RISPETTATO





I contratti ICT nel D.L. n. 77 del 2021

ATTENZIONE

Per consentire l'effettuazione degli acquisti ICT in modo rapido ed efficace, l'art. 53 del D.L. n. 77 del 2021 prevede la massima semplificazione delle procedure di scelta del contraente o partner tecnologico.

Il comma 1 dell'art. 53 del D.L. n. 77 del 2021, prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria; in relazione agli appalti sopra soglia invece, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026.

Il ricorso a tale procedura è ammesso anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.





Art. 52 comma 1, lett. a) D.L. n. 77 del 2021

Il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi previsto dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ovvero soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali uniche di committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione unica appaltante presso la Provincia o la Città metropolitana è:

- 1) sospeso sino al 30 giugno 2023, per gli appalti comportanti l'utilizzo (solo) di risorse proprie degli enti;
- 2) efficace per gli appalti comportanti l'utilizzo (in parte o totalmente) di risorse PNRR o PNC.

In sede di determina a contrarre, i comuni non capoluogo dovranno dare evidenza e azionare processi organizzativi adeguati.





Art. 52 comma 1, lett. a) D.L. n. 77 del 2021

ATTENZIONE: LA SOSPENSIONE RIGUARDA IL SOLO ART. 37 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016

RESTANO FERME LE PREVISIONI DELL'ART. 37 del Codice contratti Infatti il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (sospeso per le procedure non PNRR/PNC) prevede:

Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.





Dunque:

1) Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.





- 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonchè per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonchè gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
- 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.





Con circolare del MEF del 17 dicembre 2021 è stato specificato che Comune non capoluogo di provincia in caso di appalti Pnrr/Pnc ha una competenza limitata entro i 40.000 euro di importo per beni e servizi e i 150.000 euro per i lavori.

Il chiarimento del 03 agosto 2022 del servizio supporto giuridico PNNR del MIMS espressamente espone che: ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Codice sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall'art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui:

- 1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150.000 euro per lavori;
- 2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150.000 euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria."

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/pnrr.asp





In attesa della attivazione del sistema unico di qualificazione è sufficiente l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a fronte di specifica richiesta ha ribadito che per le procedure relative alle Missioni del PNRR: «ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA».

Art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016: «Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»





Il processo di attuazione relativo ai Fondi per la digitalizzazione: sintesi

Dopo l'emissione del decreto di ammissione al finanziamento occorre:

- 1) Individuare un RUP (Responsabile unico del procedimento) da parte del Comune, meglio se identificato nel RTD (Responsabile per la transizione al digitale) ma non indipensabile;
- 2) Procedere con la **scelta del partner tecnologico** nelle forme e modalità di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016;
- 3) Realizzare le attività con tempistiche e risultati che devono essere rispettati;
- 4) Inviare al termine dell'attività (a cura del RUP e del partner tecnologico) la **documentazione** attestante la realizzazione nei tempi e secondo le indicazioni dell'avviso.

A validazione avvenuta verranno erogate le risorse.





Poiché i servizi da acquistare <u>superano la soglia comunitaria</u>, è necessario procedere ad un appalto europeo, oppure, in virtù dell'art. 53 del DL 77/2021 (semplificazioni PNRR), possiamo procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016?

Per quanto riguarda gli affidamenti di beni e servizi informatici sotto la soglia comunitaria il comma 1 dell'art. 53 del D.L. n. 77 del 2021 prevede il ricorso al solo affidamento diretto come previsto dall'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (conv. in legge 120/2020). Differenza rispetto alla regola "generale" prevista dal D.L. n. 76/2020 per gli affidamenti sotto soglia comunitaria che prevede l'affidamento diretto esclusivamente per i servizi e le forniture inferiori ad Euro 139.000,00 e per i lavori inferiori ad Euro 150.000,00; tale articolo si riferisce espressamente a tutti gli affidamenti concernenti beni e servizi informatici.

Per gli importi **sopra soglia comunitaria** (e quindi superiori a 215.000 Euro per i servizi e le forniture), laddove i servizi e i beni informatici e di connettività <u>siano finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR</u>, si prevede il ricorso alla procedura di cui dall'articolo 48, comma 3 del D.L. Semplificazioni bis (quindi la procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016) L'affidamento potrà avvenire con procedura negoziata senza bando se la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026. Ricordiamo che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è ammesso anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.





Buongiorno, abbiamo preso i CUP per i 5 avvisi PNRR servizi digitali con l'utenza del collega dell'ufficio tecnico. E' un problema se il RUP dei progetti PNRR servizi digitali responsabile della transizione è diverso?

Il soggetto che richiede il CUP è da intendersi come l'Ente pubblico che realizza il progetto non come la persona fisica che all'interno dell'ente procede materialmente con la acquisizione.

L'ente designa uno o più dipendenti che possono generare CUP e che possono anche essere diversi rispetto al soggetto designato quale RUP o RTD.

La data di previsione completamento all'interno del CUP è obbligatorio?

Dal 27 luglio 2022 se il progetto è finanziato con risorse del PNRR o del PNC, tra le informazioni richieste, è obbligatorio inserire:

Tematica PNRR (Missione, Componente, Misura e Sub-investimento se previsto)

Target previsto: almeno un target tra quelli previsti. Se la misura/o sub-misura prevede più di un target, valorizzare a 0 i campi non necessari.

Data completamento prevista del progetto

Si può consultare sul tema:

https://www.programmazioneeconomica.gov.it/on-line-dal-27-luglio-le-nuove-funzionalita-cup-per-i-

progetti-pnrr-e-la-tabella-di-decodifica-per-i-servizi-di-interoperabilita/



E' possibile "staccare" uno smart cig, vista l'entità delle somme spese, o è obbligatorio passare da SIMOG?

Sul punto ANAC con delibera n. 122 del 16 marzo 2022 ha chiarito che «L'Autorità acquisisce i dati relativi agli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC attraverso il sistema SIMOG. Per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario.»

Il 27 luglio 2022, Anac ha altresì reso noto che in pari data è entrato in vigore l'obbligo di comunicare all'Autorità i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sottosoglia, che riguardano gli Investimenti pubblici finanziati con le risorse del "Pnrr" e del "Pnc".

A tal fine non bisogna dimenticare la previsione dell'art. 9 ultimo comma del D.L. n. 77 del 2021 ove prevede che: «Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit.»





«In caso di risultati da raggiungere con la contrattualizzazione di uno o più fornitori, come vi regolate? Se il fornitore è unico si puo' al limite prevedere che se non raggiunge il risultato nei tempi e con i requisiti richiesti dall'avviso (più altri supplementari della p.a. che non guastano), non vede una lira, ma in caso di più fornitori? Come vincolare il pagamento di uno al risultato di tutti? Altre forme di tutela/cautela?»

Si tratta di un aspetto che deve essere oggetto della contrattualizzazione con il fornitore ma la responsabilità in caso di mancato perseguimento degli obiettivi indicati all'atto della presentazione delle domande per l'accesso ai contributi del PNRR (PNC e fondi UE) ricade comunque in capo agli Enti attuatori secondo un principio di responsabilizzazione della Pubblica amministrazione. Per tale ragione è fondamentale che ogni Ente attuatore crei al suo interno delle «unità» di attuazione degli interventi finanziati dal PNRR con il compito di vigilare sulla corretta osservanza di quanto stabilito all'atto della presentazione delle domande e del rispetto delle tempistiche di realizzazione.





La contrattualizzazione

I contratti con i partner tecnologici dovranno prevedere:

Clausole che impongono il rispetto nella fase di realizzazione dei requisiti stabiliti negli avvisi

Clausole (penali) e termini essenziali per garantire il rispetto dei tempi

Una corretta individuazione del prezzo in base ai prezziari e valori di mercato

Clausole che consentano il controllo costante del RUP in considerazione anche delle disposizioni del CAD





Formazione IFEL per i Comuni



Grazie per l'attenzione

Avv. Samantha Battiston info@studiobattiston.eu

I materiali didattici saranno disponibili su www.fondazioneifel.it/formazione









YouTube